



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 –

20129 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato **Guido BEI** (ID FSI 110636)

Veniva riferito dall'Arbitro principale del Campionato regionale toscano 2023 - Empoli:

“Il torneo in oggetto si svolgeva in formula 60'+30” in due giorni. Qualche minuto dopo la fine della partita Liuzzi-Del Giudice del turno 2, terminata nel tardo pomeriggio del 2 giugno, il giocatore Stefano Del Giudice mi comunicava di essere stato fortemente disturbato da Guido Bei nelle fasi finali della partita stessa mentre Del Giudice si trovava in zeitnot. Il giocatore mi riferiva che mentre la propria partita era in corso e il tratto era a lui, il giocatore segnalato si era avvicinato chiedendogli di analizzare la partita appena vinta dal Bei stesso al turno 2 del torneo. Per inciso, Bei è tesserato FSI per la stessa ASD della quale fanno parte anche Del Giudice e Liuzzi. Del Giudice mi riferiva di aver commesso un errore subito dopo, a causa del disturbo occorsogli, errore che ha determinato l'esito della partita (terminata con la sconfitta per Del Giudice). Né io né il mio collaboratore siamo stati testimoni dell'episodio. L'indomani, ovvero in data odierna, ho chiesto una versione dei fatti a Liuzzi, avversario di Del Giudice, il quale mi ha confermato che un disturbo c'è stato da parte di Bei. Il giocatore segnalato è arrivato a sessione di gioco del terzo turno iniziata, per cui ho chiesto una sua versione dei fatti al termine della sua partita. Mi ha confermato di aver effettivamente arrecato un sensibile disturbo nella partita Liuzzi-Del Giudice con un'azione che non avrebbe dovuto compiere per nessun motivo. Bei diceva di essere disposto a subire tutti i provvedimenti del caso e preferiva ritirarsi dal torneo visto il danno causato”.

(segnalazione in data 03.06.2023 dell'Arbitro Principale Leonardo Bartolini)

Il tesserato non ha fatto pervenire memorie difensive.

Il giocatore Del Giudice faceva pervenire memorie, a conferma di quanto riferito dall'arbitro.



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che *“le società affiliate ed i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”*. L'articolo 2 del Codice di Giustizia Sportiva dispone che: *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”*. L'articolo 11.1 del Regolamento Internazionale degli Scacchi dispone che: *“I giocatori non devono assumere comportamenti che portino discredito al gioco degli scacchi”*. L'art. 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che *“Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. E' inoltre fatto divieto per i partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo”*. L'art. 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che *“il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi”*

Il giocatore BEI non ha tenuto una condotta conforme a lealtà e correttezza, volutamente disturbando una partita in corso e presumibilmente condizionandone l'esito.

Per tali motivi, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, dispone la sanzione della **sospensione per mesi uno** nei confronti del tesserato BEI Guido.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Milano, 21.10.2023



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Il Giudice Sportivo Nazionale

Gabriele Vinciguerra

(firmato digitalmente)